

Legge regionale 16 aprile 2025, n. 4

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO DEL
CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 23.04.2025)

Art. 1.

*(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25
(Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria))*

1. Alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006, sono aggiunte le parole: “ quali, tra gli altri, quelli previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto), per l'acquisto, per gli uffici di cui al comma 6, d'arredi e complementi, elementi decorativi, simboli, segnaletica, bandiere, illuminazione d'ambiente, piante ornamentali, elementi di design e altri beni simili o funzionali; ”.

2. Alla fine della lettera n) del comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006, sono aggiunte le parole: “ e che riguardino il medesimo Consiglio regionale o gli organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, a esso posti in capo quali, ferme restando le tipologie di spesa rappresentate e assunte alla lettera m), tra le altre, le celebrazioni relative a: ricorrenze istituzionali, storiche; feste nazionali; annuali e anniversari di fondazione, redazione, promulgazione, entrata in vigore; commemorazioni; cerimonie e sedute solenni; onoranze a personalità e istituzioni; ”.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006, le parole: “ lettere a), b) e c), ” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere a), b), c) e d), ” e le parole: “ nei soli ambiti di cui alle lettere l), n) e p) ” sono sostituite dalle seguenti: “ negli ambiti di cui alle lettere l) e p) ”.

4. Al comma 1 bis dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006, le parole: “ intervenuto prima del raggiungimento dei trenta mesi di mandato del medesimo ” sono sostituite dalle seguenti: “ o nel caso in cui il singolo revisore abbia svolto il proprio incarico per un periodo inferiore a un'intera legislatura ” e le parole: “ alla data di entrata in vigore della presente disposizione ” sono soppresse.

5. Al primo trattino del comma 5 bis dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006, le parole: “ pari al 25 per cento ” sono sostituite dalle seguenti: “ pari al 35 per cento ”.

6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 22 della l.r. 25/2006, è aggiunto il seguente:

“ 1 ter. In fase di prima applicazione, valutata da ciascuna Autorità, d'intesa con la Giunta regionale, l'esigenza di garantire continuità in alcune delle attività di supporto, il personale a tempo indeterminato assegnato alle strutture dei garanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione può proseguire nelle proprie funzioni di supporto venendo distaccato, fermi restando gli oneri fissi e accessori a carico della Giunta regionale, presso le strutture dei citati garanti. ”.

7. Al comma 2 ter dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006, le parole: “ comma 6 ter ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 6 quater ”.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato))

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“ 3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, libro secondo (Dei delitti in particolare), titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica), XI (Dei delitti contro la famiglia), XII (Dei delitti contro la persona) e XIII (Dei delitti contro il patrimonio), commessi nel territorio della Regione. ”.

Art. 3.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.